



## COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929

con sede in S.Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007

e-mail: [segreteria@peritiverona.it](mailto:segreteria@peritiverona.it) sito internet [www.peritiverona.it](http://www.peritiverona.it)

codice fiscale 80015120233

### Dichiarazioni sostitutive di certificazioni DPR 445/2000 (autocertificazione)

#### **Informativa da leggere attentamente**

Con la presente si vuole richiamare l'attenzione sulle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere nei documenti di autocertificazione. Prima di procedere alla compilazione si deve verificare bene ciò che si vuol dichiarare, i contenuti devono corrispondere al vero, anche un errore in buona fede può essere interpretato come dichiarazione mendace o falsa. In particolare si ricorda che il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali di Verona è un Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

**Pertanto effettueremo la veridicità delle vostre dichiarazioni richiedendo documenti comprovanti direttamente agli enti per i quali vi siete avvalsi della facoltà dell'autocertificazione, secondo le modalità previste dalla legge.**

**Qualora, da tale verifica, si dovessero accertare dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, L'Ente è obbligato a denunciare il documento all'Autorità Giudiziaria.**

**In caso di dubbi, prima di sottoscrivere questi atti rivolgetevi per ogni ulteriore informazione al Personale incaricato, prendendo inoltre conoscenza delle possibili sanzioni in cui si può incorrere, riportate in calce.**

#### **DICHIARAZIONI NON VERITIERE**

Con il [decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445](#) è stata riconosciuta ai cittadini la possibilità di autocertificare molte situazioni e fatti che prima dovevano essere dimostrate con appositi certificati il dichiarante con la firma dell'autocertificazione si assume la responsabilità che quanto dichiarato corrisponde al vero.

La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica dei dati certificati, qualora vengano riscontrate delle irregolarità (che non costituiscono falsità [comma 3 art 71 D.P.R. 445/2000](#)) l'interessato su richiesta del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le sanzioni previste dall' [art 76 D.P.R. 445/2000](#) dal codice penale e dalle leggi speciali in materia il comma 4 dell'art 76 precisa inoltre che nel caso di dichiarazioni volte ad ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Il dichiarante decade inoltre dai benefici eventualmente ottenuti in seguito ad un provvedimento adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell' [art 75 D.P.R. 445/2000](#).

#### **SANZIONI PREVISTE PER FALSE DICHIARAZIONI**

Le dichiarazioni sono ovviamente rilasciate sotto la propria responsabilità, e in caso di affermazioni mendaci o false sono applicabili sanzioni penali.

I reati contestabili possono andare dalla "falsa sottoscrizione di atto pubblico" (art.483 codice penale: reclusione fino a due anni), all'"uso di atto falso" (art.489 c.p.), alla "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" (art.495 c.p.: reclusione fino a sei anni), alle "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" (art.496 c.p.: reclusione da uno a cinque anni).

Se il reato è commesso per ottenere la nomina in un pubblico ufficio o l'autorizzazione ad esercitare arti e professioni, il giudice può applicare l'interdizione temporanea da pubblici uffici o dall'arte o professione.